



Università degli Studi "Link Campus University"
CF/PI: 11933781004 Numero REA: RM – 1347969
Sito internet: www.unilink.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY"

Prot. n. 596/2017

Numero Registro: Decreto Rettorale 151

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 22;

VISTO il D.M. n. 102 del 9 marzo 2011 recante "Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre 2010 n. 240";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Link Campus University, approvato con D.M. 30 marzo 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 87 del 13 aprile 2012, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento dell'Università degli Studi Link Campus University per il conferimento di assegni di ricerca emanato con decreto presidenziale n. 256 del 9 maggio 2013 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la proposta del Senato Accademico, formulata nella seduta del 12 aprile 2017, di istituzione di n. 1 assegno di ricerca;

CONSIDERATO che è necessario procedere quanto prima all'emanazione del bando di concorso per il conferimento dell'assegno di ricerca sopra citato, attesa l'esigenza di avviare l'attività di ricerca;

RILEVATO che la data della prossima riunione del Consiglio di Amministrazione non è stata ancora fissata;

RAVVISATA la necessità di provvedere con decretazione d'urgenza;

DECRETA

Art. 1 - Disposizioni generali

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno, fattispecie a) di cui all'art. 4, comma 2, del "Regolamento dell'Università degli Studi Link Campus University per il conferimento di assegni di ricerca" (di seguito Regolamento di LCU) per lo svolgimento di attività di ricerca (di seguito indicato come assegno di ricerca) presso Link Campus University (LCU) indicato al successivo art. 3.

L'assegno di cui all'art. 3 del presente bando ha durata annuale.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza del dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Il rinnovo dell'assegno di ricerca, richiesto dal responsabile scientifico, è subordinato sia alla delibera positiva del Consiglio di Amministrazione che alla effettiva disponibilità dei fondi.

 1.

Il presente bando sarà pubblicato sul sito di LCU (www.unilink.it) e contestualmente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (<http://bandi.miur.it>) e dell'Unione Europea (<http://ec.europa.eu/euraxess>).

L'anzidetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nella sede d'esame, nel giorno e nell'ora stabilite al successivo art. 3 muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 2 - Trattamento economico, fiscale e previdenziale

L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca di cui all'art. 3 è fissato in € 21.000,00 (ventunomila/00). L'assegno è corrisposto in rate mensili posticipate allo svolgimento dell'attività di ricerca.

L'importo è al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante. A tale importo saranno applicate le ritenute previdenziali a carico dell'assegnista ed il premio assicurativo per la copertura contro infortuni e responsabilità civile.

All'assegno si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476, nonché, *in materia previdenziale*, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, *in materia di astensione obbligatoria per maternità*, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, *in materia di congedo per malattia*, l'articolo 1, comma 788, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'I.N.P.S., ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art. 3 - Assegno di ricerca bandito

A) n. 1 assegno di durata annuale

Progetto di ricerca: "Analisi normativa sul fenomeno migratorio per motivi sportivi – profili giuridici";

Area disciplinare: Area 12 (Scienze Giuridiche)

Titolo di studio richiesto:

Laurea vecchio ordinamento/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale, o titolo equivalente conseguito all'estero, ottenuto con punteggio di 110/110 e lode, del tipo indicato di seguito in tabella:

Laurea V.O.	Lauree specialistiche D.M. 509/99	Lauree Magistrali D.M. 270/2004
Giurisprudenza	22/S Giurisprudenza	LMG/01 Giurisprudenza
	102/S Teoria e tecniche della formazione e dell'informazione giuridica	

Sede di ricerca: Dipartimento Ricerca - Link Campus University - Via del Casale di San Pio V, 44

Settore Scientifico Disciplinare: IUS/01, IUS/07

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Daniela Noviello

Descrizione sintetica del progetto di ricerca:

Il candidato selezionato dal presente bando sarà impegnato nell'elaborazione di una ricerca avente ad oggetto il fenomeno migratorio per motivi sportivi con riguardo alla sua dimensione normativa. L'impegno di ricerca sarà incentrato sull'analisi della regolamentazione offerta dagli ordinamenti, continentali e non, in merito alla partecipazione degli stranieri alla pratica sportiva.

Lo studio dovrà riguardare tanto le leggi nazionali quanto le fonti normative che le singole Federazioni sportive predispongono per consentire agli stranieri di partecipare alle varie discipline sportive.

 2.

Data, ora e luogo del colloquio: ore 15.00 del 15 maggio 2017, presso Via del Casale di San Pio V n. 44 – Roma.

Oggetto del colloquio:

Il colloquio sarà volto ad accertare l' idoneità del candidato allo sviluppo della ricerca, eventualmente anche con discussione dei titoli presentati, purché attinenti al progetto di ricerca previsto dal bando.

Art. 4 - Requisiti per l' ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione pubblica del presente bando di concorso i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Progetto di ricerca: "Analisi normativa sul fenomeno migratorio per motivi sportivi – profili giuridici";

- a) Massimo 31 anni di età;
- b) Titolo di Laurea vecchio ordinamento/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale, o titolo equivalente conseguito all'estero, ottenuto con punteggio di 110/110 e lode, del tipo indicato di seguito in tabella:
- c)

Laurea V.O.	Lauree specialistiche D.M. 509/99	Lauree Magistrali D.M. 270/2004
Giurisprudenza	22/S Giurisprudenza	LMG/01 Giurisprudenza
	102/S Teoria e tecniche della formazione e dell'informazione giuridica	

- d) adeguato *curriculum* scientifico professionale;
- e) documentata attività di ricerca di durata non inferiore a due anni, presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio o incarichi;

Tali requisiti di ammissione verranno accertati dalla Commissione Esaminatrice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento di LCU, il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente alla struttura presso la quale è attivato l'assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Nel caso in cui il candidato sia in possesso del titolo di studio conseguito all'estero e lo stesso non sia stato riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali o con le modalità di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 2002, n. 148, la Commissione Esaminatrice di cui al successivo art. 6 valuterà, ai soli fini della partecipazione alla selezione pubblica, la conformità dello stesso all'analogo titolo di studio rilasciato da Università italiane; a tal fine il titolo di studio dovrà essere tradotto, legalizzato e munito della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. L'anzidetta documentazione dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione, in mancanza si procederà all'esclusione del partecipante.

Gli assegni non possono essere conferiti ai dipendenti di ruolo delle Università e di Istituzioni ed Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art, 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva, LCU può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5 - Presentazione delle domande

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Università degli Studi Link Campus University – Via del Casale di San Pio V n. 44 – 00165 Roma.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 5 maggio 2017.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante o la ricevuta rilasciata da LCU riportante la data di ricevimento.

Il plico, con la domanda di ammissione e l'annessa documentazione, dovrà inoltre recare le generalità del candidato (*nome, cognome e indirizzo*) e la denominazione del concorso al quale egli intende partecipare, ivi compresi il settore scientifico-disciplinare.

Nella domanda, redatta in duplice copia in conformità all'allegato 1, firmata di proprio pugno e corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione:

- 1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
- 2) codice fiscale;
- 3) cittadinanza;
- 4) residenza;
- 5) il possesso del requisito previsto al precedente art. 4, lettera b), ivi inclusa l'indicazione dell'istituzione universitaria presso cui è stato conseguito, la data del conseguimento e il punteggio ottenuto;
- 6) di non appartenere al personale di ruolo di: Università e di Istituzioni ed Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- 7) la natura dell'attività lavorativa che si svolge al momento della presentazione della domanda o, in caso contrario, la dichiarazione di non svolgere attività lavorativa;
- 8) di non avere un grado di parentela o di affinità, sino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento sede della ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università;
- 9) il titolo del progetto di ricerca, completo con l'indicazione dell'area e del settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende partecipare e del Responsabile Scientifico;
- 10) di aver o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
- 11) di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 240 del 2010;
- 12) di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 di cui alla Legge 240 del 2010;
- 13) il corso e l'Università sede amministrativa nonché la data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca, se posseduto.

Il candidato è altresì tenuto a indicare il recapito presso il quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente, esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica: *research@unilink.it*.

Il candidato può, infine, specificare, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione (in duplice copia e debitamente firmata dal candidato in ogni pagina):

 4

- dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei titoli di studio di cui all'art. 4 lett. b) con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto, del punteggio ottenuto e della data di conseguimento del titolo ovvero equipollenza del titolo (qualora conseguito all'estero), ovvero copia del titolo (qualora conseguito all'estero), debitamente tradotto, legalizzato e munito della dichiarazione di valore in loco dalle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero secondo la normativa vigente;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso del titolo di dottore di ricerca, se posseduto;
- *curriculum* dettagliato, relativo all'attività scientifica, accademica e professionale;
- documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio o incarichi;
- l'eventuale elenco delle pubblicazioni, complete dei dati identificativi (autori, titolo, rivista/libro, nn. pagine, anno di pubblicazione);
- il progetto di ricerca;
- ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno presentare (in copia dichiarata conforme, come da dichiarazione riportata nell'allegato 1) ritenuto idoneo a comprovare la qualificazione professionale, la produzione scientifica e l'attitudine alla ricerca (diplomi di specializzazione, diplomi di Master, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento postlaurea, conseguiti in Italia o all'Estero, tesi di laurea, borse di studio o incarichi, ecc.); detti documenti e titoli potranno essere prodotti anche in lingua inglese, francese o spagnola e autocertificati secondo la legge italiana.

Ai fini della valutazione tutti i documenti sopra elencati dovranno essere inviati unitamente alla domanda di ammissione al concorso.

L'Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 6 - Commissione Esaminatrice

La Commissione Esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore ed è composta da tre docenti (Professore Ordinario, Professore Associato, Professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, Ricercatore a tempo indeterminato e Ricercatore a tempo determinato) presso Università italiane o straniere nell'area o nei settori scientifico – disciplinari oggetto del bando.

La Commissione Esaminatrice elegge al suo interno un presidente e un segretario.

La Commissione Esaminatrice stabilisce, preliminarmente nella prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, nei limiti fissati al successivo art. 7, fissando eventualmente un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento dello stesso e il criterio per l'aggiudicazione dell'assegno in caso di candidati collocati a pari merito nella graduatoria finale.

La Commissione Esaminatrice si riserva di richiedere ai candidati la produzione di originale o copia delle pubblicazioni indicate nell'elenco allegato alla domanda di ammissione.

Essa formula, sulla base dei punteggi attribuiti, la graduatoria finale di merito della selezione pubblica. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 7 – Selezione

La selezione ha luogo per titoli e per colloquio.

Per ciascun candidato la Commissione ha a disposizione un massimo di 100 (cento) punti, così suddivisi:

- progetto di ricerca: FINO A 30 (trenta) PUNTI
- pubblicazioni, titoli accademici e scientifici: FINO A 30 (trenta) PUNTI
- colloquio: FINO A 40 (quaranta) PUNTI

Nel caso di rinuncia dell'assegnatario o di mancata accettazione dell'assegno nei termini fissati nel successivo art. 8 o di recesso da parte del titolare dell'assegno, sempre che la ricerca sia ancora attuale, l'assegno può essere conferito al candidato che sia risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria. La graduatoria di merito è approvata con Decreto del Rettore. L'Università provvederà a notificare ai vincitori l'esito della selezione.

Art. 8 - Stipula del contratto di diritto privato e risoluzione del rapporto

Il conferimento dell'assegno è formalizzato con la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Università ed il soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale. Nel contratto sono riportati la durata e l'importo annuo dell'assegno, le modalità di svolgimento dell'attività nonché il numero e la cadenza delle verifiche periodiche dell'attività di ricerca svolta dall'assegnista, le incompatibilità, i diritti e gli obblighi del titolare dell'assegno.

Il vincitore decade nell'ipotesi di mancata accettazione dell'assegno entro il termine fissato per la sottoscrizione a decorrere dalla notifica della comunicazione. Decade altresì colui che non inizi l'attività di ricerca nei termini contrattuali, colui che interrompe senza giustificazione l'attività e che violi le disposizioni di cui all'art. 10 del Regolamento di LCU.

Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte di LCU, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Art. 9 - Compiti, diritti e doveri dei titolari di assegno

I titolari di assegno svolgono la loro attività di ricerca - non di mero supporto tecnico per il suo svolgimento - nell'ambito del relativo programma da realizzare.

L'attività di ricerca deve avere carattere continuativo in stretto legame con la realizzazione delle attività di ricerca oggetto dell'assegno, viene svolta in condizioni di autonomia senza predeterminazione di orario di lavoro.

I titolari di assegno hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività secondo le regole vigenti in esse. L'attività di ricerca sarà svolta prevalentemente all'interno di dette strutture, nel caso in cui l'attività debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal Responsabile della ricerca e comunicata all'Università.

L'attività di ricerca è sospesa nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e per malattia debitamente comprovate, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 10 – Incompatibilità

In virtù di quanto dispone l'art. 15 del Regolamento di LCU:

L'assegno è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il titolare venga collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto, così come previsto dall'art. 22, comma 3, della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

L'assegno è incompatibile con proventi derivanti da attività professionali o da rapporti di lavoro svolti in modo continuativo.

La titolarità dell'assegno è, altresì, incompatibile con la partecipazione a Corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, Corsi di Dottorato di Ricerca con borsa di studio, Master Universitari o Specializzazione Medica.

E' consentita al titolare dell'assegno la frequenza di un corso di dottorato senza fruizione di borsa di studio. L'assegno non può essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, LCU garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.

Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con l'Ateneo. In particolare, il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo. Il conferimento è obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso e per l'eventuale gestione della carriera dell'assegnista; conseguentemente, l'eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la gestione del rapporto professionale con l'Ateneo. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge.

Titolare del trattamento dei dati è LCU, in persona del legale rappresentante.

Art. 12 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si applicano le norme contenute nella L. 30 dicembre 2010, n. 240, nel D.M. 9 marzo 2011, nel Regolamento di LCU e la normativa vigente in materia.

Roma, 18 aprile 2017

Il Rettore
Prof. ADRIANO DE MAIO

